

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 470)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DOMINEDO', CONTI, ZELIOLI LANZINI, CAROLI, PICARDI, BUSSI, LEPORE, TORELLI, SCHIAVONE, SCHIETROMA, BISORI, GRASSI, GIGLIOTTI e VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1964

Abrogazione dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la Cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — La elezione degli amministratori della Cassa è avvenuta sinora sempre nella forma più democratica, in quanto i delegati che compongono il massimo organo di tale istituto sono eletti in ragione di un delegato per distretto di Corte d'appello dai Consigli degli Ordini forensi che fanno parte del distretto medesimo, *con le stesse norme che sono state dettate per la elezione dei componenti il Consiglio nazionale forense.*

Non si vede perchè questo sistema di elezione che è considerato valido per il Consiglio nazionale forense, non debba essere altrettanto valido per la Cassa di previdenza forense.

La disposizione (articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) che ha recentemente stabilito casi di ineleggibilità degli amministratori, non trova riscontro presso nessun istituto similare e in definitiva ferisce il prestigio dell'Ordine forense, in quanto impedisce ai Consigli degli Ordini di scegliere le persone che essi ritengono più degne e preparate a trattare una materia altamente tecnica quale è quella della previdenza e assistenza forense.

Per queste ragioni si confida che vorrete approvare il presente disegno di legge che si sottopone alla vostra benevola attenzione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È abrogato l'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.